

**giustizia amministrativa - giudicato amministrativo (cosa giudicata amministrativa) -
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3661 del 17/02/2014**

Decreto di espropriazione - Impugnazione con ricorso giurisdizionale amministrativo - Rigetto - Giudicato amministrativo - Incidenza sulla domanda di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario per asserita carenza di potere - Preclusione - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3661 del 17/02/2014

Il giudicato amministrativo, di rigetto della domanda di annullamento di un decreto di espropriazione, non preclude al privato di far valere dinanzi al giudice ordinario la responsabilità dell'amministrazione, per danni cagionati da un comportamento materiale di apprensione e trasformazione del bene posseduto, compiuto in carenza assoluta di potere, in ragione della dedotta giuridica inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, dal momento che il giudicato, per quanto copra sia i vizi dedotti che quelli deducibili, si forma, normalmente, sulla mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenere l'annullamento (costituente il bene della vita cui tendeva la domanda), non anche sulla inesistenza giuridica del medesimo atto, derivante dall'essere stato adottato dalla P.A. in carenza di potere, salvo il caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su tale questione pur difettando, eventualmente, di giurisdizione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3661 del 17/02/2014